

I.S.A. - INDENNITA' SPECIALE ANNUA

STABILITO DALLA GIURISPRUDENZA PER GLI INVALIDI PER SERVIZIO, IL DIRITTO A PERCEPIRE IL BENEFICIO NELLA MISURA SPETTANTE AI GRANDI INVALIDI DI GUERRA.

Una Giurisprudenza Prevalente e Consolidata, ha cambiato il profilo per il calcolo dell'Indennità Speciale Annuale (I.S.A.), che va effettuato su criteri diversi di come li eseguiva l'Ente che amministrava la Pensione Privilegiata. In merito, un'ulteriore conferma di questo nuovo criterio è arrivata dalla Sentenza nr. 1 del 13 Gennaio 2009 della Corte dei Conti del VENETO.

Tale sentenza ha ribadito, ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 29.1.1987 nr. 13, il concetto che va esteso agli invalidi per servizio quanto previsto per gli invalidi di guerra e di conseguenza quale I.S.A., va corrisposto una mensilità del Trattamento Pensionistico Complessivo spettante alla data del 1° Dicembre di ciascun anno.

Tale trattamento è composto dalla Pensione Base più l'Indennità Integrativa Speciale, più gli eventuali assegni accessori (superinvalidità, accompagnamento, assegno di cumulo ecc. ecc.), in virtù da quanto disposto dall'art. 25, comma 1 del Dpr 915/1973, così come modificato dall'art. 7 del Dpr. 30.12.1981 nr. 834.

Quanto sopra (in alcune sentenze), anche per analogia ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 422/90.

Questo nuovo "principio" stravolge quanto già veniva attuato dalle varie Amministrazioni titolate a gestire le partite di Pensioni Privilegiate o Assegno Rinnovabile, Servizi Vari del Tesoro e dall'INPDAP ai sensi dell'art. 111 del DPR 1092/73, che prevede invece a favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di Pensione Privilegiata Ordinaria o di Assegno Rinnovabile, la concessione di una I.S.A. annua da corrispondersi entro il 1° Dicembre di ogni anno, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento compresi gli assegni accessori (esclusa l'Indennità Integrativa Speciale) e l'importo della tredicesima mensilità.

Invero, sembra che la problematica per la prima volta sia stata sollevata da un Maggiore in congedo "grande invalido per servizio militare" davanti alla Corte dei Conti di Bari nel 2003 (sentenza 713); in seguito la questione è stata riproposta nei successivi anni in tante altre sedi della Corte dei Conti e le sentenze positive si sono moltiplicate.

Infatti, solo nell'anno 2008 ed in due sole sedi delle Corti dei Conti ne ho riscontrate otto; quattro del Veneto la nr. 3 – 696 – 710 – 1045, e quattro dell'Emilia e Romagna la nr. 33 – 34 – 35 – 260.

Anche la Corte dei Conti Sezione Prima di Appello Giurisdizione Centrale con la sentenza nr. 53 del 24.1.2008, si è occupata di I.S.A. pur se sotto altri aspetti, "recupero di somme per I.S.A. non dovute a favore di una vedova".

Ho notizia che della problematica di cui trattasi, si è occupata anche la Corte Costituzionale.

La suddetta Indennità, viene attribuita a condizione che gli interessati non svolgono comunque a quella data un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Vi è inoltre da precisare che come al solito il beneficio compete solo su richiesta dell'interessato "a domanda", per gli invalidi di 1° categoria senza alcun limite reddituale e che il requisito necessario per ottenerlo, oltre alla domanda, è quello che il richiedente non presti alcuna opera retribuita.

La domanda vale anche per gli anni successivi.

Essa è corrisposta "a domanda" anche agli invalidi iscritti alle categorie dalla 2^a alla 8^a percepenti la relativa Pensione Privilegiata, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovano nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 del Dpr 915/78, fissato in Euro 11.522,55 dall'art. 2 della Legge 18.08.2000 nr. 236 a decorrere dal 1° Gennaio 2002 ed in seguito adeguata secondo i criteri previsti dall'art. 1 della Legge 10.10.1989 nr. 342.

Inoltre, che la stessa è reversibile ossia spetta anche agli orfani ed alle vedove dell'ex dipendente (sempre "a domanda") che percepiscono il Trattamento Pensionistico Privilegiato di Reversibilità, ai sensi dell'art. 56 del Dpr. 915/78 con le limitazioni reddituali previsti dal summenzionato art. 70. Su tale specifico risvolto si è pronunciata anche la Consulta con sentenza nr. 405/1993 ed è stato ripreso e ribadito dalla Corte dei Conti, Sezione I^a Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza nr. 352/2004.

Il beneficio è subordinato alla prescrizione quinquennale.

Infine corre l'obbligo rappresentare che in contrapposizione alle tante sentenze positive c'è né alcuna anche negativa, e questo è normale nella storia della giurisprudenza, ma viste le proporzioni, vale la pena di seguire la scia dell'orientamento prevalente nella speranza che anche altri Giudici prendono coscienza ed interpretano in un modo sempre più corretto la Legislazione vigente.